

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XVII - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206 Regolamento ministeriale.

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

- a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
- b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.